

## 6.24 SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

<b>Sezione 1</b> <b>SRD01 - Informazioni generali</b>	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
	OSX - Ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo
Indicatore di prodotto	O.20 - Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
Indicatore di risultato	R.9 - Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse
Collegamento con i risultati	Tutte le operazioni di investimento previste dal presente Piano intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.9 e, pertanto, concorrono alla sua valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

**Sezione 2**  
**SRD01 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico**

<b>Codice Esigenza</b>	<b>Descrizione esigenza</b>	<b>OS</b>	<b>Priorità nazionale</b>	<b>Priorità regionale</b>
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi	2	Strategico	Strategico
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali favorendo processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche ai fini di superare la frammentazione fondiaria	2	Strategico	Strategico

Gli investimenti previsti rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.1 (aumento redditività) ed 1.2 (orientamento al mercato). Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva rilevanza strategica con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare.

### Sezione 3

#### SRD01 - Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

a) **valorizzazione del capitale fondiario** (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate e la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.

b) **incremento delle prestazioni climatico-ambientali** e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;

c) **miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione** sulla base delle esigenze di mercato;

d) **introduzione di innovazione tecnica e gestionale** dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;

e) **valorizzazione delle produzioni agricole aziendali** attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

### Sezione 4

#### SRD01 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD01 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

## **Sezione 5**

### **SRD01 - Tipologia di beneficiari**

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

**CR01** - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

**CR02** – Tenuto conto della finalità dell'intervento e della prevalenza di un'agricoltura fortemente vocata alla competitività e/o alla specializzazione produttiva in determinate aree del paese, l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.)

Nel caso di attuazione della modalità "pacchetto" tra SRD01 e SRE01, il giovane insediante deve conseguire la qualifica di IAP entro il termine di realizzazione del piano aziendale.

## **Sezione 6**

### **SRD01 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi**

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

#### **SRD01 - Criteri di ammissibilità**

**CR05** - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione
- d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale
- e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali

**CR06** – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

**CR07** – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

**CR08** – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 25.000,00 euro per domanda. Il limite minimo è ridotto a 15.000,00 per le zone montane (ai sensi dell'Art.32, paragrafo 1, lett.a) del Reg. (UE) n. 1305/2013).

**CR10** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di

beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000,00 Euro nel caso di concessione del sostegno ad investimenti per imprese singole e a 400.000,00 euro nel caso di investimenti collettivi.

**CR11** - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

**CR12** - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

**CR13** - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

**CR14** - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla **lettera e)** delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

#### ***Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui***

N.B. Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico si utilizzerà apposita cartografia (da pubblicarsi sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027) la cui determinazione seguirà la procedura indicata nell'allegato al presente CSR.

**CR15** - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;
- c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione. Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme vigenti. E' escluso il ricondizionamento o la chiusura di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

**CR16** – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli

investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

**CR17** – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

**CR18** - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

**CR19** - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

**CR20** - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

**CR21** - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

**CR22** - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera c), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

**CR23** - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presene intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

### **SRD01 - Impegni**

#### **Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:**

**IM01** - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

**IM02** –assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un **periodo minimo di 5 anni** sia per operazioni di investimento su beni mobili e attrezzature, sia per operazioni di investimento su beni immobili e opere edili.

#### **SRD01 - Altri obblighi e specifiche**

- Al fine di corrispondere agli **obblighi di informazione e pubblicità** per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n, 2022/129
- In merito all'**ammissibilità** delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

- In merito alla **cumulabilità** degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.
- È consentito il pagamento di **anticipi** ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale riportato nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

## Sezione 7

### SRD01 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

- **finalità specifiche degli investimenti**
  - 1) priorità ad investimenti che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali
  - 2) priorità a investimenti relativi a produzioni inserite in regimi di qualità
- **localizzazione territoriale degli investimenti**  
priorità a interventi localizzati in aree C2 e D, zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico, al fine di favorire le aree marginali;
- **caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell'azienda**
  - 1) priorità a domande presentate da soggetti giovani
  - 2) priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile (in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario)
  - 3) priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune
- **dimensione economica dell'operazione**  
sarà valutata prioritariamente la coerenza tra la dimensione economica dell'operazione e la dimensione economica aziendale (importo dell'investimento in rapporto alla produzione standard)
- **effetti ambientali dell'investimento (principio condizionato all'approvazione di modifica al PSP)**  
priorità a domande con investimenti a prevalente finalità ambientale
- **caratteristiche del progetto di investimento**  
priorità a domande con investimenti che prevedano un aumento di manodopera o l'incremento delle giornate lavorative, per permettere una maggiore occupazione.

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

## Sezione 8

### SRD01 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Maggiorazioni rispetto all'aliquota base e cumulabili tra di loro	+ 10% rispetto all'aliquota base per giovani agricoltori
	+ 10% rispetto all'aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana (ai sensi dell'Art.32, paragrafo 1, lett.a) del Reg. (UE) n. 1305/2013)

### **Sezione 9**

#### **SRD01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

L'intervento sarà attivato in maniera autonoma o combinato con l'intervento SRE01 mediante la modalità pacchetto (pacchetto giovani) con un unico bando che comprenda gli interventi SRD01 e SRE01.

#### **Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale**

L'intervento prevede già al suo interno la possibilità di fornire sostegno ad investimenti che contribuiscono a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole e di benessere animale. Tale contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso l'attivazione dell'intervento SRD002 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale" più direttamente orientato a fornire un contributo agli Obiettivi specifici ambientali.

Sotto il profilo delle redditività aziendale, invece, l'intervento agirà sinergicamente con l'intervento SRD003 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa.

#### **Demarcazione**

L'intervento opera in complementarietà con le misure ad investimento attivate nell'ambito degli interventi settoriali del PSP.

La demarcazione con gli interventi del settore vitivinicolo è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM vino.

La demarcazione con gli interventi del settore apistico è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027 vigente.

Gli uffici istruttori delle domande di sostegno verificano l'ammissibilità delle operazioni attraverso un adeguato sistema informatico di controllo.

E' possibile la complementarietà con altre fonti di finanziamento (regionali, nazionali, comunitarie), garantendo la necessità di escludere il doppio finanziamento.

### **Sezione 10**

#### **SRD01 - Aiuti di Stato**

Non pertinente.